

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale del Noncello (in seguito denominata Unione).

2. L'Unione è composta dai Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 1° luglio 2015, con la quale è stato definitivamente approvato il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 26/2014, nonché alle modificazioni apportate dalla LR 3/2016.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
- b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.

2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 3

(Sede stemma e gonfalone)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Pordenone.

2. L'Unione ha il proprio stemma e il proprio gonfalone.

Art. 4

(Subambiti)

Il piano dell'unione può prevedere la creazione di sub ambiti.

Art. 5

(Forme di collaborazione fra Unioni)

1. L'Unione del Noncello promuove la costituzione di uffici comuni con le altre unioni per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta.

Art. 6

(Funzioni esercitate e gestite dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:

- a) le funzioni comunali di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto;
- b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- d) ulteriori funzioni e servizi comunali per l'esercizio in forma associata, comprese quelle di cui all'articolo 30 della L.R. 26/2014 (anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione).

2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 2.

Art. 7

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero:

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

- f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- h) pianificazione di protezione civile;
- i) statistica;
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- m) gestione dei servizi tributari.
- n) avvocatura.

2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo. Le attività e modalità di assunzione delle decisioni con riferimento alle attività generali e delle singole funzioni vengono definite dal Piano dell'Unione, con particolare riferimento alla programmazione, definizione dei budget, monitoraggio, rendiconto e riparto dei costi e delle entrate.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è stabilita all'articolo 35 del presente Statuto e dal Piano dell'Unione.

Art. 8

(Funzioni comunali gestite dall'Unione per conto dei Comuni)

1. L'Unione gestisce per conto dei Comuni le funzioni previste dall'articolo 27 della legge regionale 26/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
- c) opere pubbliche e procedure espropriative;
- d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- e) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

2. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è stabilita all'articolo 35 del presente Statuto e del Piano dell'Unione.

Art. 9

(Regime differenziato)

1. Il Comune di Pordenone in sede di approvazione del Piano dell'Unione potrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 29 della L.R. 26/2014. In tal caso gli altri Comuni avranno autonomo potere decisorio per le funzioni che il Comune di Pordenone esercita in forma singola.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di presidenza, qualora regolamentato e attivato;
- d) l'Organo di revisione.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 11

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione. L'assemblea è validamente costituita in presenza di almeno 3 componenti sui 5 assegnati. In caso di assenza o impedimento del Sindaco lo stesso è sostituito con le modalità di cui all'art. 53, comma 2 del TU 267/2000. I componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione della carica stessa.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 12

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte all'unanimità dei voti dei presenti. Qualora non si consegua l'unanimità, si procederà ad una immediata seconda votazione ove la maggioranza necessaria per l'approvazione è di quattro voti.

2. Qualora non si consegua l'approvazione con i quorum richiesti al comma precedente si procederà in seduta di seconda convocazione, da tenersi in una giornata successiva, ove ciascun Sindaco esprime in assemblea il seguente numero dei voti:

- Fontanafredda	5
- Porcia	6
- Pordenone	12
- Roveredo in Piano	3
- Zoppola	4

3. Nelle sedute di seconda convocazione le deliberazioni si intenderanno approvate con il voto favorevole del 60% dei voti ponderali presenti.

4. Qualora si attui la procedura di cui al 2° comma del presente articolo, il Sindaco del Comune risultante da eventuale fusione esprime un numero di voti pari alla somma di quelli spettanti ai singoli Comuni fusi, se più favorevole, limitatamente ai primi dieci anni dalla costituzione del nuovo Comune.

Art. 13

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie,
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;
- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;

m) atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. 6/2006.

3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine agli atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie.

4. L'Assemblea, qualora non sia costituito l'Ufficio di Presidenza, svolge le altre funzioni di governo non attribuite al Presidente.

5. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

6. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

7. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

8. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.

9. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente, nel caso di mancata attivazione dell'ufficio di presidenza. In tale caso le deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, ove costituito, sono disciplinate con regolamento, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;

b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;

e) composizione, funzionamento, competenze e durata dell'ufficio di Presidenza.

3. Le adunanze dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, se costituito, si tengono presso la sede dell'Unione, dei Comuni aderenti e sul territorio degli stessi, nonché in sedi diverse, e mediante teleconferenza, con modalità da regolamentare.

Art. 15

(Commissioni assembleari)

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.
2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.
3. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o amministrativi. La commissione redigente discute e approva i singoli articoli, restando riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
4. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art. 16

(Commissioni intercomunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, istituisce commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.
2. Le commissioni intercomunali sono composte da consiglieri dei Comuni compresi nell'Unione.
3. La composizione e il funzionamento delle commissioni intercomunali saranno disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 14 comma 1.

Art. 17

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto;
 - b) nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza e può revocarli;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza;
 - d) nomina il Direttore e può revocarlo;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici;

- f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
- h) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza specifici ambiti di attività;
- i) può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Sub-ambito, relativamente all'ambito territoriale di riferimento;
- j) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- k) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- l) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- m) presenta il piano dell'Unione all'Assemblea per l'approvazione;
- n) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti l'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale o ad altre cause di cessazione anticipata, lo stesso cessa anche dalla funzione di Presidente dell'Unione. In tali casi le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente sino alla nuova elezione del Presidente. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 15 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. Composizione, funzionamento, competenze, durata e attivazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 14 comma 1 del presente Statuto.

2. Nelle more della costituzione dell'Ufficio di Presidenza le funzioni residuali non attribuite al Presidente o ai dirigenti dell'ente sono svolte dall'Assemblea.

Art. 19

(Comitato tecnico)

1. E' istituito un Comitato tecnico composto dai Segretari Comunali degli enti dell'UTI e da eventuali referenti tecnici, competenti per materia, indicati da tutti i comuni aderenti all'Unione. Il Comitato tecnico collabora a supporto degli organi dell'Unione e/o del Direttore/Segretario nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti.
2. Il Comitato tecnico può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso.
3. Il Direttore/Segretario dell'Unione presiede i lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi potrà regolare ulteriori modalità e forme di funzionamento.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 20

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 21

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:
 - all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
 - alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 22

(Referendum)

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza dell'Unione.

2. Il Presidente indice il referendum quando lo richiede almeno una percentuale del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni. La richiesta è presentata da un comitato promotore composto da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;

b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti riguardanti contributi, tasse, tributi, tariffe e sanzioni;

d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;

g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico;

h) le espropriazioni per pubblica utilità.

4. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione il 50% più uno degli elettori dell'Unione.

5. L'esito referendario corrisponde al quesito che ottiene la maggioranza dei voti favorevoli.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente dell'Unione, l'Assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. L'esito del referendum non vincola l'amministrazione.

7. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

8. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.

9. Il regolamento dell'Unione fissa tutte le modalità per l'effettuazione dei referendum, ivi comprese quelle relative al giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 23

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 24

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

5. Tutte le sedi dei Comuni aderenti all'Unione oltre alle sedi dell'Unione stessa sono considerate luogo di lavoro del personale.

Art. 25

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 26

(Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.

2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 27

(Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, se attivato, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.

2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

4. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentita l'Assemblea, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5. Con il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e mediante i provvedimenti di nomina e incarico alle funzioni di Direttore e/o del Segretario dell'Unione possono essere definiti ulteriormente le funzioni e i rapporti con i Dirigenti e incaricati di Posizione Organizzativa.

Art. 28

(Segretario Generale dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione. Qualora sia incaricato un Direttore Generale la funzione del Segretario Generale è facoltativa.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Nel caso in cui non venga nominato un Direttore Generale il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, ivi compresa la funzione di ufficiale rogante, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 29

(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30

(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 31

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

Art. 32

(Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 33

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 34

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

(Decorrenza dell'esercizio di funzioni)

1. L'Unione esercita per conto dei comuni le seguenti funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, con decorrenza dal 1° luglio 2016.

- a) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- b) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- c) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- d) pianificazione di protezione civile.

La funzione di cui all'articolo 7 lettera b) del presente statuto "b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006" sarà esercitata con le decorrenze previste dall'art. 56 ter della LR 26/2014 come modificata dalla LR 3/2016.

2. La decorrenza delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 7 del presente statuto sarà definita dal Piano dell'Unione o da altri atti nel rispetto della normativa regionale.

3. Le funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) sono gestite in forma associata a decorrere dal 1° luglio 2016 ovvero dalla data prevista dalla normativa regionale.

4. La decorrenza delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 8 del presente statuto sarà definita dal Piano dell'Unione o da altro atto fondamentale nel rispetto della normativa regionale.

Art. 36

(Regolamenti)

1. I regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con il quorum e le maggioranze di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Pordenone. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 37

(Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Pordenone.

Art. 38

(Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.
3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.
6. Nel caso di scioglimento dell'UTI, recesso o cessazione della gestione associata di singole funzioni il relativo personale trasferito, comandato, distaccato e/o assegnato all'UTI viene reintegrato nella dotazione organica dell'ente di provenienza.

Art. 39

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.